

Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale (2006/2101(INI))

27 settembre 2006

Il Parlamento europeo ,

- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Libro Bianco sui servizi di interesse generale" (COM(2004)0374),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea" (COM(2006)0177),
- vista la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei servizi d'interesse economico generale(1) ,
- visto l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea concernente l'accesso ai servizi di interesse economico generale,
- visti gli articoli 2, 5, 16, 73, 86, 87, 88 e 295 del trattato CE,
- viste le sue risoluzioni sui servizi di interesse generale, e in particolare la sua risoluzione del 13 novembre 2001 sulla comunicazione della Commissione "Servizi di interesse generale in Europa"(2) , la sua risoluzione del 14 gennaio 2004 sul Libro Verde della Commissione sui servizi di interesse generale(3) e la sua risoluzione del 22 febbraio 2005 sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico(4) ,
- vista la sua posizione del 16 febbraio 2006 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno(5) ,

- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 15 e 16 marzo 2000, di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 e di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 relative ai servizi di interesse generale,

- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nel settore dei servizi di interesse generale e in particolare le sue sentenze del 19 maggio 1993 nella causa 320/91 Corbeau(6) , del 27 aprile 1994 nella causa C-393/92 Almelo(7) , del 18 novembre 1999 nella causa C-107/98 Teckal(8) , del 3 luglio 2003 nelle cause congiunte C-83/01P, C-93/01P e C-94/01P Chronopost(9) , del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00 Altmark(10) , del 27 novembre 2003 nelle cause congiunte C-34/01 e C-38/01 Enirisorse(11) , e dell'11 gennaio 2005 nella causa C-26/03 Stadt Halle(12) ,

- visto l'articolo 45 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0275/2006),

A. considerando che i trattati prevedono un'economia sociale di mercato aperta e che, tra gli altri, i seguenti principi costituiscono termini di riferimento e sono importanti in questo contesto:

- solidarietà, che unisce e si fonda sugli obiettivi della coesione sociale, economica, territoriale e di uno sviluppo sostenibile,

- cooperazione, che rende possibile l'attuazione degli obiettivi transnazionali e europei dei trattati e programmi,

- frontiere aperte e un mercato interno caratterizzato dalla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali per integrare le economie e le società e aumentare la prosperità e il benessere sociale dei cittadini europei,

- concorrenza, che rende possibile il completamento del mercato interno sulla base delle regole dell'economia sociale di mercato ed è disciplinata dal diritto della concorrenza che è un ambito fondamentale dell'ordinamento democratico soprattutto per evitare gli abusi dei monopoli e del potere economico e garantire innovazione, elevata qualità a prezzi accessibili, diversificazione delle scelte dei consumatori e loro tutela giuridica,

- sussidiarietà, basata sull'articolo 5 del trattato CE, che garantisce la pluralità degli Stati membri e le varie tradizioni nell'UE e assicura che l'Unione europea agisca quanto più possibile in modo

efficace e vicino ai consumatori ma solo quando la sua azione è più efficace di quella a livello nazionale o subnazionale,

– proporzionalità, in base alla quale l'intervento comunitario si limita al minimo necessario per conseguire gli obiettivi del trattato, e

– democrazia, in base alla quale il suffragio universale è la fonte della legittimità delle autorità pubbliche nazionali e locali che definiscono e organizzano i compiti, le prestazioni e il finanziamento dei servizi di interesse generale (SIG),

B. considerando che i SIG non sono soltanto un importante elemento ai fini della coesione sociale ed economica, ma contribuiscono in modo notevole anche alla competitività dell'economia europea,

C. considerando che la concorrenza, volta ad agevolare il completamento del mercato unico sulla base delle regole dell'economia sociale di mercato e disciplinata da norme in materia di concorrenza, costituisce un essenziale diritto democratico limitando non solo il potere della burocrazia ma anche e soprattutto l'abuso di potere economico e garantendo la protezione giuridica dei consumatori,

D. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee è diventata ormai imponente, è in continua evoluzione e riguarda aspetti diversi dei SIG, tra cui aiuti di Stato, parità di trattamento e/o distorsione della concorrenza,

E. considerando gli sviluppi nelle cause all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee riguardanti la compatibilità dei SIG con le norme europee in materia di mercato interno e concorrenza e la necessità di rispondervi attraverso una chiarificazione del diritto positivo europeo in materia,

F. considerando che l'evoluzione dei mercati e il modo in cui le società si organizzano sono soggetti a dinamiche diverse in ogni Stato membro e che l'applicazione di norme e definizioni rigide potrebbe costituire un intralcio al raggiungimento di risultati economici e sociali ottimali,

G. considerando l'impossibilità di definire in modo uniforme i SIG, in un contesto sociale ed economico tanto diverso come quello dell'Unione europea,

H. considerando che la disponibilità di SIG efficienti è parte integrante dei sistemi economici, societari e sociali di tutti gli Stati membri; che tale disponibilità varia notevolmente da Stato membro a Stato membro e che l'obiettivo di un positivo completamento del mercato interno dovrebbe consentire agli Stati membri di introdurre SIG efficaci ed efficienti, nel pieno rispetto

dell'interesse dei cittadini nel loro duplice ruolo di utenti (di servizi) e di contribuenti, nonché delle loro responsabilità e senza interferire indebitamente nella libertà delle autorità locali e regionali di stabilire e applicare le proprie priorità per quanto riguarda la elevata qualità, la frequenza, l'abbordabilità e l'accessibilità di tali servizi,

I. considerando che i SIG e i servizi di interesse economico generale (SIEG) dovrebbero essere forniti equamente in tutto il territorio dell'UE; che l'obiettivo della coesione economica e sociale è quello di ridurre le disparità fra i livelli di sviluppo delle varie regioni e favorire uno sviluppo armonioso in tutta l'UE, soprattutto nei nuovi Stati membri,

J. considerando che, tenendo conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del trattato CE, è compito esclusivo degli Stati membri e delle loro autorità regionali e/o locali definire i loro SIG, decidere quali servizi andrebbero garantiti e il modo di organizzarli, finanziarli, fornirli, valutarli e controllarli, e che ciò deve essere pienamente rispettato al momento di elaborare ulteriore legislazione,

K. considerando che, in relazione alla compatibilità delle regole del mercato interno e della concorrenza con l'agevole funzionamento dei SIG, è necessario creare una maggiore certezza giuridica al fine di garantire alle competenti autorità regionali e locali il necessario margine di manovra per prendere decisioni ed evitare conflitti e procedimenti giudiziari, tenendo in debito conto il mercato interno e la summenzionata posizione del Parlamento sui servizi nel mercato interno nonché la chiara applicazione delle regole in materia di mercato interno e concorrenza,

L. considerando che le direttive settoriali CE sui SIEG in industrie di rete e in altri settori in cui sia stata conseguita o avviata un'apertura del mercato hanno contribuito positivamente a fornire servizi migliori a prezzi più bassi,

M. considerando che il gran numero di iniziative settoriali per l'apertura del mercato interno nel settore dei servizi, nonché la summenzionata posizione del Parlamento sui servizi nel mercato interno, aumentano le possibilità in termini di concorrenza e di miglioramenti anche nell'ambito dei SIEG, il che evidenzia la necessità di chiarezza giuridica per quanto riguarda i SIG,

N. considerando che i SIEG hanno un impatto diretto sul mercato interno dei servizi e che taluni settori che forniscono SIEG sono stati ammodernati e integrati con successo nei mercati di tali servizi; che l'integrazione è avvenuta in maniera controllata ed è stata accompagnata da misure volte a proteggere l'interesse generale, in particolare il concetto di servizi universali,

O. considerando che l'articolo 16 del trattato CE riconosce l'importanza dei SIEG e che gli articoli da 43 a 49 del trattato CE forniscono una base giuridica alla definizione di azioni comunitarie per quanto concerne la libera fornitura di tali servizi; che gli articoli 86 e 87 del trattato CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia forniscono chiare indicazioni su come procedere in relazione ad aiuti di Stato, modalità e livelli di finanziamento dei SIEG; che l'articolo 95 del trattato CE costituisce la base giuridica adeguata per trattare le questioni relative alle procedure di appalto pubblico e questioni connesse;

P. considerando che il trattato CE, agli articoli 16 e 86, paragrafo 2, fa riferimento ai SIEG ma non fornisce alcuna definizione degli stessi; che i SIG non sono menzionati nel trattato CE, ma sono stati introdotti come concetto in una comunicazione della Commissione e che, conformemente alla summenzionata posizione sui servizi nel mercato interno, i SIEG dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 16 della proposta direttiva sui servizi, mentre i SIG dovrebbero essere completamente esclusi dalla direttiva,

Q. considerando che diverse forme di gestione e partenariato tra gli operatori economici responsabili dei SIG e dei SIEG sono incoraggiate e che questo dovrebbe aver luogo nel rispetto delle competenze degli Stati membri per la fornitura e l'attribuzione di questi servizi, nell'interesse dell'efficienza e dell'elevata qualità,

R. considerando che l'obiettivo comunitario di un elevato livello di tutela dei consumatori, unitamente alla rigorosa conformità al principio di sussidiarietà, dovrebbe avere in questo contesto un'importanza maggiore,

S. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce e rispetta l'accesso ai SIEG al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione,

1. sottolinea che le sue risoluzioni sui SIG del 13 novembre 2001, del 14 gennaio 2004 e del 22 febbraio 2005 conservano la propria pertinenza, in particolare per quanto riguarda:

- il principio di sussidiarietà,
- la deregolamentazione e
- la realizzazione del mercato interno e la necessità di fornire servizi di alta qualità;

rammenta che l'aspetto decisivo non è chi sia il soggetto che fornisce SIG, bensì il fatto che siano rispettati i parametri di qualità e l'equilibrio sociale e che la sicurezza dell'approvvigionamento e la continuità siano criteri per l'assegnazione del servizio; ricorda che il Parlamento ritiene che i SIEG riguardano un'amplessissima serie di industrie;

2. rileva che è particolarmente importante, per ottimizzare le opportunità offerte dal mercato interno, che le condizioni e le disposizioni che disciplinano l'ammodernamento dei mercati garantiscano una concorrenza giusta, trasparente ed efficace, mantenendo nel contempo la coesione sociale e l'accessibilità universale dei servizi ed evitino gli abusi di posizione dominante e la formazione di nuovi monopoli che ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti;
3. sottolinea che i SIG dovrebbero essere di alta qualità, avere un'adeguata copertura territoriale, essere forniti ad un prezzo ottimale, rispettare l'equilibrio sociale e garantire una sicurezza duratura degli approvvigionamenti, e fa rilevare che la maggior parte dei SIG possono essere prestati in un regime di concorrenza leale, nell'ambito del quale le imprese private e pubbliche devono ricevere un trattamento sostanzialmente uguale;
4. chiede che la Commissione presenti al Parlamento un'ampia analisi degli effetti della liberalizzazione finora avvenuta, in particolare sulla situazione dei consumatori e degli occupati interessati;
5. sottolinea che la maggior parte dei SIEG viene fornita nel mercato interno e che pertanto, in via di principio, sono soggetti alle disposizioni in materia di mercato interno, appalti pubblici, concorrenza e aiuti di Stato, al controllo della Commissione in relazione agli abusi nella misura in cui l'applicazione di tale normativa non ostacola la realizzazione, di fatto o di diritto, della specifica missione affidata ai SIEG, come previsto dall'articolo 86, paragrafo 2, del trattato; sottolinea che, conformemente all'articolo 16 del trattato CE relativo ai SIEG, la Commissione e gli Stati membri sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire che tali servizi funzionino sulla base di principi e condizioni che consentano loro di realizzare i propri compiti;
6. ritiene che i requisiti legittimi dell'interesse generale non debbano essere utilizzati come pretesto per una chiusura impropria dei mercati dei servizi ai fornitori internazionali che rispettano i requisiti legittimi e sono in grado di farlo;
7. sottolinea che, soprattutto dopo l'ampliamento dell'Unione europea, occorre garantire la coesione nel settore dei SIEG, collegare, nel quadro della politica strutturale, le infrastrutture degli Stati membri per i SIEG che operano in rete e rafforzare la cooperazione transfrontaliera, onde creare un autentico mercato interno e facilitare la normalizzazione;
8. tiene conto del peso economico di questi servizi e della loro importanza per la produzione di altri beni e la fornitura di altri servizi; sottolinea che le modalità di organizzazione dei SIEG possono influire sul mercato interno, ad esempio in caso di divieto di stabilimento nel paese di prestazione del servizio;

9. è del parere che l'obiettivo delle regole di concorrenza dovrebbe essere di migliorare la qualità della fornitura di servizi, agevolare la scelta dei consumatori, garantire prezzi accessibili e realizzare altri obiettivi di pubblico interesse, tra cui lo sviluppo sostenibile;

10. chiede alla Commissione di chiarire la distinzione tra SIG e SIEG, mettendo a punto criteri operativi che tengano conto delle tradizioni nazionali degli Stati membri, in base alla natura dei beni collettivi e del finanziamento pubblico o mediante meccanismi di solidarietà dei SIG; sottolinea che per molti SIG la distinzione tra aspetti economici e non economici è estremamente difficile a causa del carattere dinamico di tali servizi e del loro rapido sviluppo; accoglie pertanto con favore il fatto che, nel suo Libro bianco sui SIG, la Commissione dichiari che "l'effettiva prestazione di un compito di interesse generale prevale, in caso di controversia, sull'applicazione delle norme del trattato"; riconosce che non è il caso di escludere ampi settori dei SIG dalla portata delle norme sul mercato interno e la concorrenza nel tentativo di definire i SIG stessi; rileva che una precisa definizione dei SIEG e dei SIG sarebbe contraria alla libertà degli Stati membri di definire i loro SIG;

11. ritiene che l'articolo 86, paragrafo 2 del trattato CE fornisca garanzie perché gli Stati membri assicurino che i SIEG vengano forniti conformemente agli obblighi di servizio universale stabiliti dal diritto comunitario o dagli Stati membri stessi; fa propria l'interpretazione della Corte di giustizia secondo cui esiste un parallelo tra questa valutazione e l'esame della proporzionalità nell'ambito dell'articolo 49 del trattato CE;

12. rammenta che le norme in vigore nel settore sono definite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dall'interpretazione di casi individuali da parte della Commissione, e che di conseguenza non si è finora acquisita la necessaria certezza giuridica né l'adeguata trasparenza;

13. chiede ulteriori chiarimenti alla Commissione, in particolare su due questioni fondamentali: le conseguenze della giurisprudenza della Corte di giustizia basata su un approccio settoriale, e l'applicazione a SIG e SIEG del diritto della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento di tali servizi;

14. rileva che il livello delle autorità locali e regionali si è dimostrato vicino ai cittadini e valido per la fornitura di SIG e continua ad essere in grado di garantire, in relazione a tali servizi, il diritto di partecipazione, la protezione dei consumatori e l'interesse generale; rileva che il livello europeo deve contribuire a non compromettere la capacità del livello comunale e regionale di offrire tali servizi;

15. ritiene quindi che, nell'interesse:

- delle autorità locali, regionali e nazionali, affinché possano, se del caso, offrire e garantire servizi adeguati nell'interesse di tutti i cittadini, nel dovuto rispetto del mercato interno e della risoluzione della summenzionata posizione del Parlamento sui servizi nel mercato interno,

- delle imprese pubbliche, con o senza fini di lucro, che prestano o offrono tali servizi, affinché sappiano quali condizioni e obblighi possono essere loro imposti dalle autorità nell'ambito del mercato interno e in base al diritto vigente, visti i compiti di interesse generale loro affidati, e

- degli utenti di tali servizi, affinché possano essere consapevoli che i servizi sono definiti e sviluppati dagli Stati membri e dalle loro autorità locali conformemente alle condizioni locali, possono essere forniti a condizioni adeguate in materia di concorrenza e, ove possibile, di accessibilità, qualità, abbordabilità, innovazione, adattabilità, continuità, durata, parità di trattamento, pianificazione a lungo termine, sicurezza, universalità, ecc.,

la Commissione dovrebbe fornire chiarimenti giuridici, orientamenti e principi su alcuni temi problematici, includendo in particolare l'applicazione delle norme in materia di mercato interno e concorrenza nel settore dei SIG e dei SIEG, garantendo al contempo agli Stati membri e alle autorità regionali e locali la responsabilità democratica quanto all'applicazione di norme a SIG e SIEG; rileva che è necessario chiarire in quale modo siano condivise le responsabilità tra l'UE e gli Stati membri e ritiene che l'approccio settoriale che tiene conto della situazione specifica nei settori interessati, dovrebbe essere un importante elemento al riguardo; sottolinea in questo ambito che, dopo una debita valutazione del trattato e della giurisprudenza della Corte di giustizia, i SIG debbano essere definiti dagli Stati membri; rileva inoltre che non esiste alcuna base giuridica per una proposta che miri a non applicare le attinenti disposizioni del trattato CE a servizi specifici;

16. sottolinea la necessità di normative settoriali in vigore o future, basate sulle norme del mercato interno e il rispetto della sussidiarietà e sottolinea che le normative settoriali non andrebbero messe in discussione; rammenta il successo di tali normative settoriali e raccomanda che l'approccio settoriale venga esteso anche ad altri settori;

17. invita la Commissione a fornire una maggiore certezza giuridica per il settore dei SIG sanitari e sociali e a presentare una proposta di direttiva settoriale del Consiglio e del Parlamento in quei settori dove è opportuno;

18. sollecita pertanto il Consiglio ad adottare quanto prima possibile una posizione comune sulla revisione del regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile(13) ;

19. propone che, quando un'autorità competente identifica la prestazione come SIEG, gli obblighi di servizio pubblico siano attribuiti o mediante una procedura d'appalto equa e trasparente, basata

sulla parità di condizioni per tutti i concorrenti, o con un adeguato atto ufficiale che ottemperi a criteri di trasparenza;

20. plaude alla proposta di un quadro giuridico comunitario per gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico nonché all'obiettivo della Commissione di modificare la sua direttiva 80/723/CEE, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche(14) ;

21. raccomanda che l'autorità competente che intenda finanziare SIEG in modo diverso dal finanziamento diretto a titolo del proprio bilancio generale scelga una forma di finanziamento conforme alle disposizioni del trattato CE, e in particolare del suo articolo 86, paragrafo 2, soprattutto quando concede diritti esclusivi e speciali, accorda una compensazione per la prestazione di servizi pubblici, o quando attiva un fondo per la prestazione di servizi pubblici; nota che in tutti i casi ciò richiede un sistema tariffario uniforme nonché finanziamenti adeguati e trasparenti;

22. raccomanda che, quando un'autorità competente intende concedere una compensazione per la prestazione di servizi pubblici, al fine di garantire il finanziamento di un servizio di interesse generale, tale compensazione non sia considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE, se

- il beneficiario è stato incaricato di eseguire una missione di servizio pubblico chiaramente definita,

- i parametri per il calcolo delle compensazioni sono stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente,

- la compensazione non supera i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, consentendo un profitto ragionevole,

- il beneficiario è selezionato mediante una procedura di appalto pubblico o la compensazione non supera i costi sostenuti da un'impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata degli strumenti necessari per fornire il servizio pubblico; e

- è stata seguita una procedura trasparente;

sottolinea, tuttavia, che l'importo della compensazione non può superare quanto necessario per il funzionamento del servizio e non deve essere utilizzato per finanziare attività che non rientrano nell'ambito del servizio in questione (sovvenzioni incrociate); rileva che la compensazione deve essere disponibile per tutti gli operatori incaricati della prestazione di SIG, indipendentemente dal loro status giuridico;

23. ricorda l'importanza di applicare chiaramente le disposizioni della summenzionata decisione 2005/842/CE, sottolinea, tuttavia, che il semplice pagamento di una compensazione per gli obblighi di servizio pubblico non dovrebbe essere considerato quale aiuto di Stato e che la legge deve essere modificata di conseguenza;

24. sottolinea che rientra nella discrezionalità dell' autorità competente decidere se gestire direttamente un SIG attraverso una sua unità o se affidarlo a fornitori esterni, con o senza scopo di lucro, esercitando un controllo analogo a quello esercitato sui servizi direttamente erogati; rileva che qualora l'autorità competente decida di esternalizzare i SIG, debba essere indetta una gara d'appalto; sottolinea inoltre che dovrebbe essere rispettato il principio di autonomia locale e regionale, che conferisce alle autorità competenti il diritto di scegliere le migliori modalità per la prestazione di ciascun servizio, tenendo conto dell'interesse pubblico;

25. ritiene che la prestazione esternalizzata dei SIG comporti di norma per l'autorità la necessità di attribuire tale servizio sulla base di un contratto pubblico di servizi, successivamente ad una gara d'appalto pubblica; rileva che il principio di assegnazione di un contratto di servizio pubblico dovrebbe però lasciare all'autorità competente, in casi urgenti, la facoltà di trasferire un contratto pubblico di servizi; invita la Commissione, unitamente agli Stati membri e al Parlamento, a chiarire i relativi criteri nelle direttive sugli appalti o per il tramite di un regolamento; rileva a tale riguardo che le autorità locali dovrebbero poter assegnare compiti di servizio direttamente a società intercomunali o a forme analoghe di organizzazioni comuni, o a società che esse possiedono o controllano, a condizione che tali società svolgano la parte essenziale delle loro attività per l'autorità o le autorità che le controllano e non competano sui mercati esterni ma costituiscano solo una prassi organizzativa interna; rileva che è necessario trovare un accordo che non escluda categoricamente la partecipazione privata esterna;

26. chiede urgentemente, in tale contesto e nell'interesse di una possibile maggiore efficienza risultante dall'inserimento di nuovi operatori e di nuove forme di fornitura di SIG, una maggiore certezza giuridica per le diverse forme di organizzazione inter-autorità (cooperazione tra autorità locali, partenariato pubblico/privato, concessioni), un chiarimento del campo di applicazione del diritto europeo in materia di concorrenza, assegnazione di contratti e aiuti di Stato, nonché dei criteri generali validi a livello europeo; sottolinea che l'esternalizzazione dei servizi pubblici che non è della stessa natura dei contratti pubblici dovrebbe essere oggetto di un chiarimento giuridico; chiede alla Commissione di precisare le regole per attribuzione di tali servizi esternalizzati distinguendole chiaramente da quelle per i contratti pubblici;

27. ritiene che le autorità competenti dovrebbero provvedere a che, nei settori in cui sia stata stabilita una normativa per gli obblighi di servizio pubblico universale o per obiettivi specifici, siano applicati regole e strumenti adeguati al settore in causa, sulla base di norme trasparenti;

28. ritiene inoltre che orientamenti a livello nazionale e locale siano necessari, ai fini di una maggiore trasparenza e tutela dei consumatori, nei seguenti settori:

- fissazione delle procedure di accesso alle reti esistenti, nella misura in cui l'accesso sia necessario per la fornitura dei servizi;
- fissazione di condizioni di prezzo e/o tariffe per la fornitura del servizio;
- garanzia di concorrenza e opportunità per i nuovi imprenditori, ove possibile;
- fissazione di regole per la composizione di controversie tra il fornitore del servizio e l'utente, ferma restando la possibilità di un'azione legale; e
- consultazione ed eventualmente deferimento alle autorità competenti in materia di concorrenza per qualsiasi questione che potrebbe costituire una violazione delle disposizioni in materia di concorrenza, nazionali o contenute nel trattato CE;

29. raccomanda inoltre, nell'interesse di SIG di elevata qualità ed efficienti, di incoraggiare l'uso su base volontaria e regolare di parametri e di sistemi di misurazione della qualità a livello nazionale ed europeo; rileva che lo scambio di esperienze e la promozione della migliore prassi andrebbero appoggiati e dovrebbero coinvolgere tutte le parti interessate; propone che, nella fissazione di tali norme di qualità, si tenga conto dei seguenti aspetti:

- sviluppo di metodi esaustivi di valutazione, compresi criteri economici, sociali e ambientali;
- protezione e sicurezza degli utenti del servizio;
- adeguatezza e proporzionalità della norma in rapporto ai costi del servizio;
- diffusione e pubblicazione il più possibile ampia della norma; e
- controllo facile ed efficace del rispetto della norma, che potrebbe essere stabilito sulla base di una carta o di un codice di condotta;

30. sottolinea l'importanza di rafforzare le capacità di controllo degli Stati membri, onde assicurare la realizzazione effettiva degli obiettivi di politica pubblica, come prezzi accessibili e norme di qualità; sottolinea inoltre che le autorità pubbliche competenti devono disporre degli strumenti e della competenza idonei per essere in grado di applicare la concorrenza e garantire la protezione dei consumatori;

31. chiede alla Commissione di presentare, sulla base della presente risoluzione nonché della sua summenzionata risoluzione del 14 gennaio 2004 e della sua risoluzione del 9 marzo 2005 sulla revisione a medio termine della strategia di Lisbona(15), iniziative giuridiche adeguate, come prevede la presente risoluzione, e ricorda che i diritti di codecisione, ove previsti dal trattato, andrebbero pienamente esercitati da tutte le parti interessate al settore dei SIG e dei SIEG;

32. ricorda che gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e gli obblighi che ne derivano devono essere compatibili con le politiche e le norme interne della Comunità;

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

(2) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 153.

(3) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 294.

(4) GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 117.

(5) Testi approvati, P6_TA(2006)0061.

(6) Racc. 1993, I-2533.

(7) Racc. 1994, I-1477.

(8) Racc. 1999, I-8121.

(9) Racc. 2003, I-6993.

(10) Racc. 2003, I-7747.

(11) Racc. 2003, I-14243.

(12) Racc. 2005, I-1.

(13) GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1.

(14) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/81/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47).

(15) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 164.